

ALLEGATO A

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.1

CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELLA SOSTANZA ORGANICA

Indice generale

1	Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....
2	Condizioni di ammissibilità.....
3	Criteri di selezione delle domande.....
4	Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....
5	Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....
6	Fissità degli appezzamenti.....
7	Determinazione delle superfici.....
8	Definizione del quadro finanziario.....
9	Adempimenti procedurali.....
9.1	<i>Domanda di aiuto e di pagamento.....</i>
9.2	<i>Domanda di estensione.....</i>
9.3	<i>Modifiche, termini, ritardi.....</i>
9.4	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento.....</i>
9.5	<i>Fasi del procedimento prima annualità.....</i>
9.6	<i>Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari.....</i>
10	Condizionalità.....
11	Requisiti minimi.....
12	Attività agricola.....
13	Clausola di revisione.....
14	Causa di forza maggiore.....
15	Comunicazione per cause di forza maggiore.....
16	Cessione.....
16.1	<i>Cessione totale.....</i>
16.2	<i>Cessione parziale.....</i>
17	Conversione degli impegni.....
18	Rinunce agli impegni.....
19	Istruttoria dei recuperi.....
20	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.....
21	Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni.....

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione valorizza il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo o arboreto specializzato sottoposto agli impegni previsti dall'operazione per un periodo quinquennale.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno gli imprenditori che hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazione di normative in materia di lavoro.

Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha di seminativo o 1 ha di coltura arborea specializzata (vigneti, oliveti, fruttiferi, castagneti esclusi) e ogni anno deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti) o il 50% di colture arboree specializzate dell'UTE oggetto di domanda (esclusi i castagneti).

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Criteria	Specifiche	Punteggi
I Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	<i>a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%</i>	10
	<i>b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%</i>	7
II SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000>50%</i>	8

III Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50%</i>	5
IV Zone ZVN	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%</i>	3

* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

Per il presente tipo di operazione si utilizzano le seguenti definizioni:

- **Lavorazione minima (minimum tillage):** tecniche di lavorazione superficiale (5-15 cm) e senza rovesciamento di terreno;
- **Semina su sodo: non-lavorazione (no-tillage):** semina su terreno non lavorato, coperto da residui colturali, pacciamatura vegetale viva o morta.
- **SOI:** Superficie Oggetto di Impegno.

L'operazione prevede uno dei seguenti impegni finanziabili:

1. Semina su sodo
2. Introduzione di colture da copertura
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo. I registri consentono l'annotazione di tutte le operazioni colturali previste dal PAN, dalla condizionalità e dagli impegni specifici del tipo di operazione.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni, salvo diverse disposizioni normative più restrittive o specifiche.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Per la prima annualità Il numero di ettari interessati dall'impegno scelto deve essere indicato in domanda di aiuto; nelle annualità successive tale numero è indicato nella sezione di domanda di pagamento relativa alle intenzioni di impegno per l'anno successivo.

Eventuali riduzioni di superfici rilevate al controllo in loco o a seguito della presentazione della domanda di pagamento a consuntivo sono trattate come inadempienze. Per il controllo in loco viene utilizzato l'ultimo Piano di Coltivazione Grafico (PCG) presentato prima del controllo stesso.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, ai sensi del DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

1 *Semina su sodo*

L'impegno quinquennale, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno, prevede:

- a) la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
- b) il mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti. I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI, tali superfici non sono ammesse a premio

I residui della coltura in precessione devono essere lasciati in loco.

La semina deve essere fatta con il solo uso di seminatrici speciali che consentano la semina su sodo. L'azienda deve quindi essere in possesso di tale macchinario o avvalersi di un contoterzista o di altra azienda che rilasci apposita dichiarazione. Il controllo amministrativo (al 100%) deve quindi rilevare la presenza di uno dei seguenti elementi: il possesso del macchinario caricato sul fascicolo aziendale; la fattura del contoterzista; la dichiarazione dell'azienda agricola che esegue la lavorazione. L'operazione culturale "semina su sodo" deve essere annotata sul registro aziendale e nel PCG devono essere indicate le colture da seminare o seminate su sodo, da conteggiare ai fini del rispetto dell'impegno.

2 *Introduzione di colture da copertura*

L'impegno quinquennale, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno, prevede:

- a) la semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale
- b) l'uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con lavorazione minima
- c) la semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima

Nel piano di coltivazione grafico devono essere riportate le colture da copertura che devono occupare il terreno per almeno il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 28 febbraio. Successivamente nel PCG deve essere riportata la coltura principale che segue il sovescio: non sono ammesse a premio ai fini del presente tipo di operazione, colture a ciclo autunno-invernale utilizzate come colture principali e quindi presenti in campo successivamente al 1° aprile.

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI. Le suddette superfici non sono ammesse a premio

Semina su sodo + colture di copertura

L'azienda può scegliere di adottare la combinazione degli impegni sopra richiamati (1+2) secondo la seguente sequenza di operazioni colturali:

- a) la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima,
- b) la devitalizzazione delle colture di copertura senza alcuna lavorazione del terreno
- c) la semina su sodo della coltura principale con utilizzo di seminatrici speciali sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata

La devitalizzazione può essere effettuata con mezzi chimici o meccanici (sfalcio, trinciatura, abbattimento, ecc.) che non interessino il terreno quindi nella combinazione non è possibile il sovescio anche con minima lavorazione.

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI. Le suddette superfici non sono ammesse a premio

3 Inerbimento delle colture arboree specializzate

L'impegno quinquennale deve interessare almeno il 50% della superficie a colture arboree specializzate ai sensi del DM 162/2015, dell'UTE oggetto di impegno.

L'impegno può essere assolto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali auto-riseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina delle specie da inerbimento (è ammessa la lavorazione solo sotto il filare); va garantita di anno in anno una copertura omogenea del terreno.
- b) una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale da ottenersi con la semina di specie annuali seminate con tecniche di lavorazione minima.

Per gli oliveti è ammesso solo l'impegno di cui alla lettera a).

Nel caso di colture con inerbimento a file alterne viene conteggiato il 50% della superficie sia ai fini del rispetto dell'impegno che per il pagamento.

Nel PCG l'appezzamento può essere inerbito totalmente o a file alterne; non sono previsti inerbimenti parziali del singolo appezzamento.

Nel caso della modalità a), le colture poliennali dovranno essere gestite correttamente al fine di evitare fenomeni di competizione con la coltura principale attraverso il loro controllo chimico e/o meccanico; il primo è ammesso solo sotto il filare, il secondo può essere realizzato tramite sfalcio o trinciatura sia sotto il filare che nell'interfilare.

Nel caso delle colture autunno-invernali queste devono essere presenti almeno nel periodo 1° novembre – 31 marzo.

5 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI

A fronte di un impegno quinquennale il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. e Circolare Agea ACIU n. 120 del 01/03/2016).

Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

- Semina su sodo: 220 euro/ha di seminativo
- Introduzione di colture di copertura: 240 euro/ha di seminativo
- Semina su sodo e introduzione di colture di copertura: 350 euro/ha di seminativo
- inerbimento delle colture arboree specializzate: 130 euro/ha di coltura arborea specializzata

Il sostegno è concesso per le superfici validate dalla Regione Toscana nell'ambito del catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.2 e la misura 11 con i seguenti premi:

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

- Semina su sodo: 290 euro/ha di seminativo
- Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha di seminativo
- Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 560 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 410 euro/ha di oliveto e altre arboree

In combinazione con l'operazione 10.1.5 i premi corrisposti coincidono con quelli previsti per l'operazione 10.1.5.

In combinazione con la misura 11:

- Semina su sodo: 434 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Non è possibile la combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.3.

L'impegno introduzione di colture di copertura e la combinazione degli impegni semina su sodo e introduzione di colture di copertura non sono combinabile con la misura 11.

6 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "Condizioni di ammissibilità", la superficie su cui grava l'impegno può variare annualmente sia come localizzazione che come numero di ettari.

7 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

8 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare per il tipo di operazione 10.1.1 per il presente bando sono pari a 1,06 milioni di euro all'anno per un totale di 5,3 milioni di euro per 5 anni.

9 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

9.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica »del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.e i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento. L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive. L'adeguamento in aumento non costituisce un nuovo tetto massimo per le annualità successive, dato che il tetto massimo liquidabile rimane determinato sulla base dell'importo della domanda di aiuto.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

9.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

Non è prevista la domanda di estensione.

9.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

9.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda, il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

9.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

Presentazione delle domande di aiuto	1° febbraio 2017 - 31 marzo 2017
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2018
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di pagamento annualità 2018

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2017.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2017 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato entro il 31 marzo 2017 e comunque antecedente alla domanda di aiuto.

Con la domanda di aiuto l'Azienda deve indicare per il periodo settembre-ottobre 2017 fino alla primavera 2018 le proprie intenzioni relative al tipo di impegno scelto (1, 2, 1+2, 3), all'estensione delle superfici interessate dallo stesso, nonché all'inizio delle operazioni di semina.

Tali indicazioni sono necessarie:

- alla stesura della graduatoria
- alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento
- ad individuare il tipo di impegno scelto e l'estensione delle superfici interessate dallo stesso

Al 15/05/2018 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Ad ogni domanda annua di pagamento nel PCG di riferimento l'Azienda, oltre a richiedere a consuntivo le superfici a pagamento deve anche effettuare le dichiarazioni sulle proprie intenzioni relative ai terreni destinati alle tipologie di impegno per il periodo successivo.

Le domande di pagamento fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

9.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

10 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n.477/2016: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delibera di G.R. n. 805/2015"

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 e s.m.e i..

11 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n. 1126/2016.

12 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

13 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

14 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

15 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

16 CESSIONE

16.1 CESSIONE TOTALE

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione va inviata entro tale termine;

- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto per l'importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente, potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

16.2 Cessione parziale

Per il presente tipo di operazione, per la quale la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione e numero di ettari, la cessione parziale non è prevista. Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

17 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" può essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica".

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

18 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa. La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

19 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

20 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono :

1. Registro delle operazioni colturali
2. Registro di magazzino
3. Documentazione fiscale di acquisto delle sementi (Non ammessa l'autoriproduzione del seme):
 - fatture di acquisto delle sementi (una sola volta ad inizio impegno nel caso di colture di copertura poliennali o auto-riseminanti ed eventuali altre fatture di acquisto per risemina.....)
 - le fatture annuali di acquisto delle sementi nel caso di colture di copertura di specie annuali a ciclo autunno-invernale
4. Informazioni sulle attrezzature idonee all'assolvimento dell'impegno:
 - In caso di attrezzature proprie registrazione dei dati identificativi della macchina utilizzata, con registrazione in Anagrafe/Macchine agricole di ARTEA.
 - In caso di utilizzo di contoterzisti disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista .
 - In caso di utilizzo di macchine di altra azienda registrazione dei dati identificativi della macchina e il CF del proprietario della stessa, se la macchina è presa in prestito deve essere allegata anche una dichiarazione di chi svolge il servizio.
5. Per i prodotti fitosanitari
 - in caso di utilizzo di contoterzisti è necessario la disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista con indicazione anche dell'eventuale l'acquisto (fornitura) dei prodotti fitosanitari.